

Corso di laurea magistrale in Economia, Finanza e Impresa

Crisi e ristrutturazione di impresa

Le procedure concorsuali: il concordato preventivo

Prof. Anna Lucia Muserra

Anno Accademico 2021-2022

Il Concordato Preventivo

Natura e finalità del concordato preventivo - Art. 160 legge fallimentare

Procedura concorsuale a **carattere volontario** nella quale l'imprenditore in **stato di crisi o insolvenza** formula una **proposta** ai creditori, accompagnata da un **piano** che abbia concrete possibilità di realizzazione, con cui propone di soddisfare i crediti con le forme, le modalità e le tempistiche in essa indicate.

Il piano presentato dal debitore ai propri creditori può prevedere:


- La **ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti** «*attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito*» (art. 160, lettera a), l.f.)
- L'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato al c.d. assuntore (anche i creditori)
- La **prosecuzione dell'attività di impresa** da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione
- La suddivisione dei creditori in **classi** e trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse (le classi raggruppano creditori con stessa posizione giuridica (es. chirografari) e interessi economici omogenei (es. banche/fornitori abituali))

Natura e finalità del concordato preventivo - Art. 84 Codice della Crisi)

*«Con il concordato preventivo il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori **mediante** la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio» (Art. 84 CCI)*

- La **finalità** della procedura è quella di **soddisfare i creditori** (può concorrere con altri interessi come quello alla conservazione dei complessi produttivi e il mantenimento dei rapporti di lavoro ma in caso di contrasto prevale sempre l'interesse dei creditori).
- Il «cuore» di tale norma è costituito dalla declinazione delle modalità con cui può avvenire il perseguimento dell'obiettivo (di soddisfare i creditori): **mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio.**
- L'interesse dei creditori continua a rappresentare anche nel CCI la «stella polare» ma viene definito «prioritario» (e non «esclusivo») essendo contemplati anche interessi di terzi (es. lavoratori nella continuità) oggetto di specifica tutela.

Le tipologie di concordato



Il concordato liquidatorio

La forma più comune di piano concordatario prevede la **cessione dei beni** ai creditori.

Caratteristiche principali di tale tipologia di concordato preventivo:

- messa a disposizione dei creditori di **tutti i beni del debitore** affinché, attraverso gli organi della procedura, vengano **liquidati** ed il ricavato distribuito secondo le regole della graduazione.
- la proposta deve **assicurare il pagamento di almeno il 20% dell'ammontare** (complessivo) **dei crediti chirografari** (norma introdotta dal 2015).

Il concordato liquidatorio nel Codice della Crisi

La riforma del sistema delle procedure concorsuali, pur essendo orientata a favorire lo strumento del concordato preventivo che persegue l'obiettivo della continuità aziendale, **non ha escluso** la possibilità per l'imprenditore di ricorrere al **concordato preventivo liquidatorio** quando lo stesso consenta di soddisfare le ragioni dei creditori in misura apprezzabile rispetto all'alternativo scenario fallimentare.

Il ricorso al modello «liquidatorio» è stato però **condizionato a due circostanze**:

- Sussistenza di **risorse esterne** idonee ad aumentare almeno del **10%** il soddisfacimento dei creditori chirografari (risorse terze, provenienti da fonti esterne al patrimonio dell'impresa in crisi e che, non essendo soggette al rispetto delle cause legittime di prelazione, possono essere liberamente distribuibili)
- **Soddisfacimento** delle pretese dei creditori chirografari in misura **non inferiore al 20%** dell'ammontare complessivo.

Il concordato in continuità

Secondo la vigente normativa (art. 186 bis l.f.) la continuità aziendale sussiste quando il piano concordatario prevede:

- a) la **prosecuzione dell'attività di impresa** da parte del debitore;
- b) la **cessione dell'azienda in esercizio**;
- c) Il **conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società**, anche di nuova costituzione.

*«Il segno distintivo del concordato con continuità aziendale va individuato nell'**oggettiva, e non soggettiva, continuazione del complesso produttivo**, sia direttamente dall'imprenditore, che indirettamente da parte di un terzo (affittuario, cessionario...), in quanto ciò che in definitiva rileva è che l'azienda sia in esercizio, non importa se ad opera dello stesso imprenditore o di un terzo» (Trib. Alessandria, 18.01.2016)*

Il concordato in continuità

La prosecuzione dell'attività da parte del debitore può assumere la forma della continuità diretta o quella della continuità indiretta.

- continuità diretta** { Il debitore prosegue **senza alcuna modifica relativa alla titolarità e responsabilità della gestione dell'impresa** che prosegue nella sua attività anche dopo il deposito della domanda di concordato e fino all'esecuzione della proposta.
- continuità indiretta** { L'azienda **rimane di proprietà dell'imprenditore debitore ma viene gestita da terzi** in forza di contratti che attribuiscono la gestione, quali l'affitto d'azienda. (rileva l'affidabilità del terzo più che la sostenibilità del progetto di risanamento aziendale –**Nel CCI è previsto il «mantenimento o la riassunzione» di lavoratori**)
- cessione dell'azienda** { Il concordato viene considerato in continuità se l'azienda viene ceduta quando è ancora in esercizio, senza alcuna interruzione. **La sostenibilità della continuità deve essere dimostrata sino al tempo previsto per la cessione.**
- conferimento**

Il concordato in continuità

La riforma del 2019 (ed i successivi interventi correttivi al CCI), è improntata ad un evidente *favor* per il **concordato in continuità** quale strumento di soluzione della crisi che consenta la salvaguardia dell'azienda in funzione (*going concern*) e la tutela dei posti di lavoro.

Il Legislatore intende incentivare il ricorso al concordato in continuità e la possibile salvaguardia dell'azienda è favorita con l'**ampliamento delle ipotesi di continuazione indiretta mediante intervento del terzo** (cessione di azienda o di rami di azienda, usufrutto, affitto, stipulato anche anteriormente al deposito della domanda di concordato, «altri titoli» - art 84 cCI).

Limiti riforma CCI: *«Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura **(anche non)** prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. La prevalenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attività d'impresa alla quale sono addetti almeno la metà della media dei lavoratori in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso»* (**«anche non»** Correttivo marzo 2022)

Il concordato in continuità

La prosecuzione dell'attività aziendale nell'ambito del concordato è prioritariamente funzionale al riequilibrio della situazione economica e finanziaria della società nell'interesse prioritario dei creditori, oltre che dell'imprenditore e dei soci.

*«In caso di continuità diretta il piano prevede che l'attività d'impresa è funzionale ad **assicurare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario nell'interesse prioritario dei creditori**, oltre che dell'imprenditore e dei soci. In caso di continuità indiretta la disposizione di cui al periodo che precede, in quanto compatibile, si applica anche con riferimento all'attività aziendale proseguita dal soggetto diverso dal debitore» (art. 84 CCI)*

L'attività aziendale deve quindi produrre flussi attivi a servizio del pagamento delle pretese dei creditori concordatari in misura prevalente rispetto alle alternative concretamente praticabili («miglior soddisfacimento dei creditori» che deve attestare il professionista).

La riforma del 2019 prevede che in caso di continuità aziendale «**a ciascun creditore deve essere assicurata un'utilità specificatamente individuata ed economicamente valutabile. Tale utilità può anche essere rappresentata da vantaggi fiscali o dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa**»

Il concordato in continuità

Si ritiene che il concordato in continuità, soprattutto per come disciplinato nel CCI, presenti elementi di maggior vantaggio rispetto a quello liquidatorio.

In particolare nel concordato in continuità:

- **non si deve rispettare alcuna soglia minima di soddisfazione dei creditori chirografari** (20% nel liquidatorio)
- non è necessario ricorrere a risorse esterne (10% risorse esterne nel liquidatorio)
- il piano può prevedere una **moratoria**, della misura massima di due anni dall'omologazione, per il pagamento dei creditori «*muniti di privilegio, pegno o ipoteca*»
- **i crediti per finanziamenti finalizzati alla prosecuzione dell'impresa sono prededucibili.**

Il concordato c.d. misto

E' definito concordato **misto** quello il cui piano prevede che la soddisfazione dei creditori avvenga utilizzando **in parte i flussi derivanti dall'esercizio dell'attività di impresa** e **in parte il ricavato della dismissione di beni non funzionali** alla continuità (art. 186 bis l.f.).

La compresenza nel piano concordatario di attività liquidatorie che si accompagnano alla prosecuzione dell'attività di aziendale è espressamente contemplata dalla legge.

Si ritiene in **prevalenza** che, affinché il concordato misto possa qualificarsi come connotato dalla continuità è necessario che la soddisfazione dei creditori avvenga per la maggior parte grazie ai **flussi assicurati dall'esercizio dell'impresa** (e non dalla liquidazione dei beni non funzionali) in quanto, altrimenti, il piano avrebbe carattere liquidatorio.

*«Il concordato preventivo in cui alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa si accompagni una **componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale** rimane regolato nella sua interezza...dalla disciplina prevista dall'art. 186 bis l.f....»* (Cass. n. 734, 15,01,2020)

Accesso alla procedura: la domanda di concordato

«La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale (...)

Il debitore deve presentare con il ricorso:

- a) una **aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;***
- b) uno **stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori,** con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;*
- c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;*
- d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;*
- e) un **piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.***
in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.

*Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla **relazione di un professionista, designato dal debitore,** in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), **che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo...**» (art 161 l.f.)*

Accesso alla procedura: la domanda di concordato

Nel caso di richiesta da parte del debitore di ammissione al concordato con continuità aziendale:

- **il piano concordatario**, *«deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura»*
- **la relazione del professionista** *«deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori»*
- **Il piano può prevedere una moratoria per pagamento crediti privilegiati**

Accesso alla procedura: la domanda di concordato

Regole per il trattamento dei creditori:

- ❑ **crediti chirografari:** possono essere pagati sia in percentuale (stralcio) che dilazionati nel tempo. Per i concordati di tipo liquidatorio pagamento di **almeno il 20%** dell'ammontare dei crediti chirografari.
- ❑ **crediti privilegiati:** sono crediti assistiti dal diritto di prelazione sull'intero patrimonio del debitore (privilegi generali) o su singoli componenti dello stessi (privilegi speciali – es. ipoteche). In generale il debitore deve soddisfare integralmente i creditori privilegiati.

La legge, tuttavia, ammette che essi possano essere soddisfatti **parzialmente alle seguenti condizioni:**

- a) *purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione;*
- b) un professionista «*indipendente*», scelto dal debitore, deve redigere una **relazione giurata** da cui risulta il «*valore di mercato*» attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, per assicurare che la soddisfazione del creditore privilegiato avvenga nella misura specificata alla lettera a).

- ❑ **crediti tributari e contributivi:** dal 2017 il debitore può ricorrere alla c.d. **transazione fiscale**

Trattamento dei crediti tributari e contributivi (c.d. transazione fiscale)

«Con il piano di concordato il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella **relazione di un professionista indipendente**. Se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole» (art. 88 n. 1 CCI – 182 *ter* l.f.)

«L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad oggetto anche la **convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale**»

«Il Tribunale omologa il concordato preventivo **anche in mancanza di adesione** da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza...quando l'adesione è **determinante** ai fini del **raggiungimento delle maggioranze**...e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista...la proposta di soddisfacimento...è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria» (art. 182 *ter* L.F. – **cram down fiscale** – ristrutturazione forzata del passivo)

Accesso alla procedura: la domanda di concordato

Comunicazione ed effetti della domanda:

- La domanda deve essere comunicata al PM (per garantire l'effettività della sua partecipazione alla procedura)
- La domanda deve essere **pubblicata (iscritta) nel Registro delle Imprese** (per renderla conoscibile ai terzi)

Effetti della domanda di concordato:

- Il debitore conserva l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa durante la procedura ma l'autonomia gestionale è limitata poiché l'attività deve svolgersi nell'interesse dei creditori e in funzione dell'esecuzione del piano
- Il debitore può compiere solo atti di ordinaria amministrazione (per atti di straord. amminis. deve essere autorizzato)
- L'organo di controllo e l'assemblea operano secondo le normali regole di funzionamento
- I crediti anteriori al deposito della domanda si «**crystallizzano**» (per assicurare **parità di trattamento** ai creditori)
- Non possono più iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore (**automatic stay**);
- Divieto di pagamento dei debiti anteriori per non ledere la *par condicio creditorum*
- Sospensione degli interessi sui crediti chirografari sino alla chiusura della procedura
- Prededuzione dei crediti sorti durante la procedura di concordato
- Prosecuzione dei contratto pendenti fatta salva la possibilità di richiedere sospensione o scioglimento

Accesso alla procedura: la domanda di concordato con riserva

*«L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, **riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione** di cui ai commi secondo e terzo **entro un termine fissato dal giudice**, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma» (art. 161 comma 6 l.f. – nel CCI i termini sono stati dimezzati ed è stato previsto il versamento di un fondo spese)*

«concordato prenotativo» o **«pre-concordato»**: nel 2012 è stata introdotta la possibilità di una anticipata richiesta di ammissione al concordato preventivo che **consente al debitore di ottenere le protezioni e i benefici** rivenienti dal deposito e dalla pubblicazione della domanda di concordato prima ancora di presentare la proposta, il piano e l'ulteriore documentazione richiesta dalla legge.

Se viene presentata la domanda «con riserva» il Tribunale:

- Nomina Commissario Giudiziale (funzioni di controllo)
- Dispone obblighi informativi (per verificare gestione e situazione finanziaria durante il periodo assegnato per il deposito della proposta e del piano)

Accesso alla procedura: il piano di concordato

Nella **proposta** di concordato il debitore stabilisce **quanto** riconoscere ai suoi creditori mentre nel **piano** stabilisce **come** raggiungere l'obiettivo che si è prefissato nella proposta.

Il Piano deve indicare le modalità e i tempi di adempimento della proposta e deve essere:

- **sistematico** (descrizione della situazione di partenza e di quella d'arrivo, obiettivo del progetto di risanamento)
- **coerente** (basato su di un insieme di assunzioni e ipotesi tra loro logicamente connesse e prive di contraddizioni)
- **attendibile** (sviluppo degli scenari prospettici basato su assunzioni ragionevoli e tendenzialmente dimostrabili)
- **analitico** (grado di dettaglio tale da consentire di valutare avanzamento e raggiungimento degli obiettivi e svolgere comparazioni con i corrispondenti dati storici)
- **prossimo alla data di riferimento contabile** (la redazione del piano non può essere troppo anteriore nel tempo).

Il Piano deve contenere l'esplicitazione delle **fonti informative utilizzate** e tutti i **riferimenti metodologici** che consentano all'attestatore ed ai terzi di verificare la correttezza e la congruità dei calcoli.

Generalmente il Piano consta di una **parte industriale** ed una **parte economico-finanziaria e patrimoniale** e deve contenere un'adeguata descrizione dell'azienda (art. 87 CCI prescrive più ampi contenuti del piano)

Accesso alla procedura: il piano di concordato

Se è prevista la continuità aziendale diretta o indiretta:

Il Piano deve contenere **un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi** attesi dalla prosecuzione dell'attività di impresa, **delle risorse finanziarie** necessarie e delle relative **modalità di copertura**.

Un professionista deve attestare che la prosecuzione dell'attività prevista nel piano è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Viene ritenuto opportuno indicare un arco temporale essenziale per raggiungere l'equilibrio economico, contenuto in un lasso di tempo ragionevole.

Il piano che preveda la continuità aziendale **deve approfondire le cause della crisi** sia con riferimento ai **fattori endogeni** (crisi strategiche, dimensionali, operative) che ai **fattori esogeni** (es. crisi settoriali)

Accesso alla procedura: la relazione del professionista

Il debitore deve affidare ad un professionista avente requisiti di **professionalità** e **indipendenza**, specificatamente previsti dalla legge, il compito di predisporre una dettagliata relazione che **attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano**.

Nella predisposizione della relazione si fa riferimento ai «Principi di attestazione» dei piani di risanamento.

- ❑ **Veridicità dei dati:** esame dei dati contabili ed extracontabili; verifica esistenza dei beni e di tutti gli elementi posti a fondamento della domanda e del piano; cartolarizzazione clienti e fornitori, esame CR
- ❑ **particolare attenzione** agli elementi di maggior importanza in termini quantitativi (es. crediti rilevanti), alle componenti del capitale circolante che generano flussi di cassa (es. scorte, crediti, debiti) e agli elementi con profili di rischio elevato (es. avviamenti da asset da dismettere, fondi rischio).
- ❑ I controlli dovrebbe estendersi anche al **riesame del passivo** (senza giungere alla revisione del bilancio)
- ❑ L'attestatore deve formulare un **giudizio strumentale alla successiva prognosi di fattibilità del piano**

Accesso alla procedura: la relazione del professionista

- ❑ **fattibilità:** motivato parere sulla fattibilità del piano di concordato (giudizio relativo all'attendibilità e sostenibilità del piano, evidenziando gli eventuali aspetti critici).

Il giudizio di «fattibilità» va fondato su considerazioni diverse in base al tipo di piano proposto:

- ❑ Per il piano liquidatorio l'attestazione deve formulare una prognosi di successo delle operazioni di vendita, fondata sulla veridicità dei dati aziendali (es. precisando limiti legali alla vendibilità dei beni)
- ❑ Per il piano in continuità aziendale, deve confrontare le ipotesi alternative e indicare gli obiettivi e le risorse che permettano all'impresa di recuperare l'equilibrio attraverso il piano di risanamento proposto

Accesso alla procedura: la relazione del professionista

Nell'ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale, il professionista deve esprimere un giudizio anche in merito alla **funzionalità della prosecuzione dell'attività al miglior soddisfacimento dei creditori**.

Con la continuità il debitore continua a mantenere il proprio patrimonio (con assorbimento di risorse finanziarie) ed i beni dell'impresa possono anche non essere messi a disposizione dei creditori che si privano dunque di una garanzia patrimoniale sulla quale soddisfare le loro ragioni di credito.

«**Miglior soddisfacimento**» è costituito da tutti i motivi di convenienza per i creditori concorsuali **non esprimibili unicamente in termini quantitativi di soddisfazione dei crediti**.

Il professionista risponde anche penalmente se dichiara il falso nelle relazioni e attestazioni previste dalla legge fallimentare

Ammissione alla procedura di concordato preventivo

Il Tribunale, se ritiene ammissibile la domanda di concordato presentata, **con decreto motivato**:

- ❑ Dichiarare aperta la procedura
- ❑ Nomina il Giudice delegato
- ❑ Nomina il Commissario Giudiziale
- ❑ Fissa il termine per la comunicazione della proposta e del piano ai creditori e la data della loro adunanza
- ❑ Stabilisce il termine per il versamento da parte del debitore dell'acconto sulle spese della procedura
- ❑ Ordina al debitore di consegnare al commissario giudiziale le scritture contabili e fiscali obbligatorie

Il Tribunale effettua:

- **Verifiche formali e documentali** (requisiti ricorso, completezza documentazione allegata)
- Verifica «**fattibilità giuridica**» della proposta e del piano: conformità alle norme imperative (es. corretto trattamento dei creditori privilegiati, corretta formazione delle classi, rispetto della percentuale minima offerta ai creditori chirografari)
- **Fattibilità economica: oggi non è previsto alcun controllo in tal senso** (è stato previsto espressamente nel Codice della Crisi e nel correttivo di marzo 2022 è stato nuovamente modificato prevedendo la verifica sulla «*non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati*»)

Svolgimento della procedura

Offerte concorrenti

Il Tribunale provvede all'apertura di un **procedimento competitivo** *«quando il piano concordatario...comprende un'offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo di denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni...»* c.d. **concordato «chiuso»**

Ratio: **scongiurare il rischio** che i concordati «chiusi» possano nascondere **soluzioni elusive**, non finalizzate alla miglior valorizzazione del patrimonio del debitore e, quindi, al miglior soddisfacimento dei creditori. Contrastare piani che prevedano soluzioni liquidatorie predeterminate dal debitore.

Svolgimento della procedura: il Commissario Giudiziale

Il Commissario Giudiziale svolge le seguenti funzioni:

VIGILANZA

INFORMAZIONE

CONTROLLO

sulle attività del debitore

nell'interesse della procedura e dei creditori

- Vigila e controlla l'amministrazione del patrimonio e sull'esercizio dell'impresa
- Informa i creditori della data dell'adunanza (per esprimere il voto sulla proposta di concordato)
- Redige l'inventario del patrimonio del debitore
- Verifica l'elenco dei creditori apportando le necessarie rettifiche (per individuare aventi diritto al voto)
- Informa i creditori con **specificata relazione** sulle cause della crisi, sulla condotta del debitore, sulle proposte concordatarie e sulle garanzie offerte ai creditori (45 giorni prima adunanza creditori)
- Riferisce al Tribunale su eventuali condotte del debitore rilevanti per la revoca dell'ammissione (atti in frode; compimento atti di straordinaria amministrazione non autorizzati; occultamento del passivo, etc)

Svolgimento della procedura: adunanza dei creditori

Il Commissario Giudiziale dopo aver verificato l'elenco dei creditori (anche se il credito è contestato o non ancora esigibile) **deve convocare i creditori** per un'**adunanza** in cui si deve discutere della proposta concordataria per poi approvarla o respingerla.

Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibile o conveniente la proposta di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti.

Il debitore ha facoltà, a sua volta, di contestare i crediti e ha il dovere di rendere chiarimenti.

Non è prevista una verifica dell'esistenza e dell'ammontare dei crediti che rilevano (anche se contestati), ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze.

In sede di concordato l'accertamento del passivo ha valore solo amministrativo.

Svolgimento della procedura: adunanza dei creditori

Creditori ammessi al voto

La regola generale prevede che siano chiamati al voto i **creditori che**, in esecuzione della proposta concordataria, **riceveranno un ristoro non integrale** delle proprie ragioni creditorie.



Creditori chirografari

Si riconosce il diritto di voto anche se il credito è sottoposto a condizione, termine o se è contestato giudizialmente.

Creditori privilegiati per i quali la proposta prevede l'**integrale pagamento non hanno diritto di voto.**



Possono votare solo se:

- Rinunciano in tutto o in parte al diritto di prelazione (privilegio) per la parte di credito non coperta da garanzia
- Se la proposta prevede la soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati, hanno diritto di voto per la parte residua di credito (degradato) in quanto equiparati ai chirografari

Svolgimento della procedura: approvazione della proposta

Il concordato è approvato qualora si esprimono favorevolmente i creditori che rappresentano la maggioranza assoluta (50%+1) dei crediti ammessi al voto.

Non hanno rilevanza le «teste» ma solo l'entità dei crediti vantati nei confronti del debitore.

Se la proposta di concordato prevede la formazioni di classi di creditori, serve una doppia maggioranza ed il piano deve essere approvato nello stesso tempo:

- dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto
- dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto all'interno del maggior numero di classi

Il voto dei creditori può pervenire entro il termine di 20 giorni dopo la chiusura dell'adunanza.

Nella riforma del Codice della Crisi è prevista la votazione telematica.

Svolgimento della procedura: omologazione

Se la **maggioranza non è raggiunta**, il Tribunale dichiara **inammissibile la proposta** di concordato. In tal caso, su istanza del PM o di un creditore dichiara il fallimento del debitore.

Se la **maggioranza è raggiunta**:

- **giudizio di omologazione** (convocazione debitore, Commissario Giudiziale e notifica creditori dissenzienti)
- **eventuali opposizioni** all'omologazione (creditori che non hanno votato a favore della proposta, creditori esclusi ai fini del voto)
- **decreto di omologazione** (eventuale nomina Liquidatore e regole per la liquidazione dei beni)

Svolgimento della procedura: omologazione

Effetti dell'omologazione del concordato:

- **Il debitore** passa dal regime dello spossessamento attenuato al riacquisto della piena capacità di agire per eseguire la proposta concordataria (sotto la vigilanza degli organi della procedura)
- **Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese** (sia quelli che hanno votato a favore, sia i dissenzienti, sia quelli che non hanno partecipato alle operazioni di voto)
- **I creditori rimasti estranei alla procedura** (es. non avvisati della proposta di concordato) possono agire in giudizio contro il debitore per ottenere il riconoscimento del proprio credito ed ottenere il pagamento della percentuale concordataria.

Svolgimento della procedura: esecuzione

Dopo l'omologazione il debitore deve compiere gli atti necessari all'esecuzione del piano di concordato.

- **Se il debitore non compie gli atti necessari o ritarda,** il Commissario Giudiziale riferisce al Tribunale che può attribuire allo stesso Commissario i poteri per provvedere
- Può essere revocato l'organo amministrativo del debitore (se società) e nominato un amministratore giudiziario
- Se il debitore pone in essere **attività dirette a frodare le ragioni dei creditori il concordato può essere revocato.**
- Se è riscontrato **inadempimento degli obblighi concordatari** da parte del debitore, **il concordato può essere risolto.**